



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N . 601**

**DEL 19/09/2019**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Modifica della Convenzione allegata alla DDG n. 362 del 31/05/2019 relativa alla collaborazione scientifica e di ricerca tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano, per iniziative e studi nell'ambito della predisposizione ereditaria al carcinoma mammario e ovarico.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva la modifica del testo della Convenzione allegata alla deliberazione n. 362 del 31/05/2019 relativa alla collaborazione scientifica e di ricerca tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano, per iniziative e studi nell'ambito della predisposizione ereditaria al carcinoma mammario e ovarico.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore ad interim della **U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31/05/2019 è stata approvata la Convenzione di collaborazione scientifica e di ricerca tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano, per iniziative e studi nell'ambito della predisposizione ereditaria al carcinoma mammario e ovarico;

**RILEVATO** che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con note interne agli atti, ha proposto di modificare il testo dell'accordo allegato alla delibera in parola, nella parte ove all'art. 4 della Convenzione, recita *“Per quanto concerne il profilo assicurativo si conviene che, alla luce delle condizioni stabilite nella vigente polizza RCT/O in uso presso Istituto Oncologico Veneto, qualora l'Istituto dei Tumori di Milano abbia stipulato anch'esso una polizza da Responsabilità Civile, quest'ultima interverrà a primo rischio, mentre la polizza di IOV soltanto a secondo rischio”*;

**DATO ATTO** che l'Istituto Nazionale dei Tumori propone che il periodo sopra citato, nel nuovo schema di accordo condiviso tra le parti, venga sostituito con il periodo *“Per quanto concerne il profilo assicurativo si conviene che in caso di sinistro entrambe le polizze assicurative opereranno solidalmente, salvo che per le fattispecie per le quali la responsabilità sarà da ricondurre esclusivamente ad INT”*;

**ACQUISITO** agli atti il parere positivo della U.O. Affari legali in merito alla modifica proposta;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla modifica del testo della convenzione secondo il contenuto dell'art. 4 nella versione definitiva concordata tra le parti;

Tutto ciò premesso, si propone di modificare la Convenzione allegata alla deliberazione n. 362 del 31/05/2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, secondo lo schema allegato al presente atto.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** l'attestazione del Direttore ad interim della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTE** le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare il testo della convenzione allegata alla deliberazione n. 362 del 31/05/2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, confermando all'art. 4 la clausola che concerne il profilo assicurativo, ove recita *“Per quanto concerne il profilo assicurativo si conviene che in caso di sinistro entrambe le polizze assicurative opereranno solidalmente, salvo che per le fattispecie per le quali la responsabilità sarà da ricondurre esclusivamente ad INT”*;
2. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore  
SC Affari Generali e Sperimentazioni  
Cliniche**

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

## TRA

L'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS (di seguito, per brevità, denominato “**IOV**”), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 04074560287, con sede in via Gattamelata 64, 35128 Padova, nella persona del Direttore Generale, dott. Giorgio Roberti

## E

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (di seguito denominata, per brevità, “**INT**”), con sede legale in via Venezian 1, 20133 Milano, Codice Fiscale n. 80018230153 e Partita I.V.A. n. 04376350155, nella persona del Direttore Generale, dott. Stefano Manfredi

di seguito denominate anche singolarmente come la “**Parte**” e congiuntamente come le “**Parti**”.

## PREMESSO CHE

Lo IOV è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e alla ricerca sul cancro. È un centro a elevato potenziale tecnologico e scientifico, sede di attività di ricerca e di trattamenti innovativi e ad alta complessità tecnologica. È altresì punto di riferimento della ricerca clinica e svolge un ruolo volto a favorire l'integrazione delle attività assistenziali delle strutture oncologiche del territorio;

La Fondazione IRCCS INT è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica preclinica, traslazionale e clinica in campo oncologico, confermandosi, in questo, come polo di eccellenza e centro di riferimento nella rete oncologica nazionale ed internazionale;

Nel panorama medico-scientifico attuale, le due Parti riconoscono l'importanza e la necessità del confronto multicentrico e multidisciplinare, dell'impiego di sinergie operative, e dello sviluppo di reti cooperative nazionali che favoriscano:

- il dibattito su tematiche di genetica oncologica (ivi compresa la problematica della classificazione delle varianti di sequenza in geni di suscettibilità al cancro della mammella e dell'ovaio),
- la realizzazione di interventi finalizzati ad uniformare l'esperienza italiana agli standard internazionali,
- la partecipazione a ricerche promosse da consorzi internazionali.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1. PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante del presente accordo di collaborazione scientifica e di ricerca, di seguito denominato per brevità l'“**Accordo**”.

### ART. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La collaborazione scientifica e di ricerca di cui al presente Accordo riguarda iniziative e studi inerenti all'ambito della predisposizione ereditaria al carcinoma mammario ed ovarico. Tali

attività comprendono (ma non sono limitate a):

- pianificazione e supervisione di studi multicentrici;
- organizzazione e gestione di un programma collaborativo nazionale tra gruppi impegnati nell'analisi dei geni di suscettibilità al cancro mammario ed ovarico;
- coordinamento della partecipazione Italiana a studi internazionali, anche promossi dal consorzio ENIGMA (Evidence-Based Network for the Interpretation of Germline Mutant Alleles);
- ideazione e realizzazione di iniziative educative e divulgative.

Le suddette attività potranno essere modificate e/o integrate su indicazione dei Referenti Scientifici, previo accordo scritto fra le Parti. Le Parti si impegnano a stipulare, qualora necessario, appositi protocolli aggiuntivi volti a disciplinare lo svolgimento congiunto delle sopra citate attività e servizi, nel rispetto dei propri regolamenti. In particolare, qualora sia previsto un impegno di spesa, derivante dalla collaborazione, le Parti dovranno concordare preventivamente, in forma scritta, i termini e le condizioni.

### **ART. 3. REFERENTI SCIENTIFICI**

Le Parti concordano di individuare quali **Referenti Scientifici** della collaborazione, direttamente coinvolti nel coordinamento e nella gestione delle attività di cui all'ART. 2:

- per IOV la dr.ssa Arcangela De Nicolo, Responsabile del Cancer Genomics Program–focus area: Genotype-Phenotype Correlations/Overlapping and Atypical Phenotypes, Unità Direzione Scientifica;
- per INT il dr. Paolo Radice, Responsabile della S.S.D. di Medicina Predittiva: Basi molecolari Rischio genetico e Test genetici.

### **ART. 4. IMPEGNI DELLE PARTI, MODALITA' DI ATTUAZIONE E RIMBORSO SPESE**

Le Parti, nella persona dei due Referenti Scientifici, indicati al precedente ART. 3, coordineranno e/o svolgeranno attività pertinenti alla realizzazione della collaborazione scientifica e di ricerca, preliminarmente stabilite in forma scritta secondo un calendario previamente concordato. Tali attività includeranno trasferte della dr.ssa De Nicolo presso INT di Milano, autorizzate dal Direttore Scientifico dello IOV, secondo una frequenza e modalità stabilite congiuntamente tra i due Referenti Scientifici in base alle necessità di svolgimento della presente collaborazione.

IOV si impegna a rimborsare le spese di missione (i.e. trasporto, vitto, e alloggio) della dr.ssa De Nicolo e a garantire, alla stessa, copertura assicurativa durante le trasferte. Per quanto concerne il profilo assicurativo si conviene che in caso di sinistro entrambe le polizze assicurative opereranno solidalmente, salvo che per le fattispecie per le quali la responsabilità sarà da ricondurre esclusivamente ad INT.

INT si impegna a fornire una postazione di lavoro comprensiva di personal computer con collegamento alla rete Intranet ed una casella di posta elettronica aziendale. Durante la sua permanenza presso INT, la dr.ssa De Nicolo sarà esclusa da qualsiasi attività che comporti la manipolazione di campioni biologici di origine umana o animale, nonché l'utilizzo di agenti chimici tossici o cancerogeni e/o l'esposizione ad essi e a fonti radioattive.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere le spese di propria competenza per l'esecuzione delle attività di ricerca. Le Parti si impegnano ad analizzare congiuntamente i risultati ottenuti.

### **ART. 5. DURATA**

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione e resterà valido fino al 31 Dicembre 2021; inoltre lo stesso sarà suscettibile di rinnovo (per durata da stabilirsi) solo a seguito di formale accordo scritto tra le Parti, fatto salvo quanto

previsto al successivo ART. 6.

#### **ART. 6. RECESSO E MODIFICHE**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni che dovrà essere comunicato formalmente all'altra Parte tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). Qualsiasi modifica al presente atto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti secondo le modalità sopra citate.

#### **ART. 7. RISERVATEZZA**

Le informazioni gestite da ciascuna delle Parti, nel contesto delle attività di cui al presente Accordo, dovranno essere considerate di carattere riservato. Nel corso della collaborazione, le Parti si impegnano:

- a mantenere e a far mantenere ai propri collaboratori strettamente riservata ogni informazione che sia stata loro comunicata o di cui siano comunque venuti a conoscenza in relazione all'espletamento degli obblighi assunti con il presente Accordo;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni acquisite e generate e a non renderle note salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in collaborazione e previo consenso scritto di entrambe le Parti (o dell'altra Parte);
- a non utilizzare le informazioni acquisite per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite.

Questo obbligo di riservatezza continuerà ad avere efficacia per la durata di 5 (anni) successivi allo scioglimento del presente Accordo.

#### **ART. 8. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Per l'esecuzione di tutte le attività previste dal presente Accordo, ciascuna delle Parti metterà a disposizione dell'altra le proprie conoscenze, competenze ed informazioni e resterà unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

Le conoscenze, scoperte, e/o risultati derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti e la loro gestione sarà singolarmente disciplinata da appositi separati accordi, in forma scritta, che le Parti si impegnano a stipulare anche per determinare le quote di co-titolarità, in base all'apporto intellettuale di ciascuna di esse.

Eventuali risultati suscettibili di brevettazione o di sfruttamento commerciale, verranno definiti con separato accordo scritto da stipularsi in buona fede tra le Parti, tenuto conto dell'apporto di ciascuna di esse.

#### **ART. 9. PUBBLICAZIONI**

Le Parti concorderanno congiuntamente, in forma scritta, i termini e le modalità di eventuali pubblicazioni (inclusi eventuali costi ad esse inerenti) relative ai risultati dell'attività frutto del presente Accordo, fatto salvo quanto disposto dai precedenti ARTT. 7 e 8. Nelle eventuali divulgazioni scientifiche, scaturite dalla collaborazione, ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù del presente Accordo.

#### **ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati, si impegnano, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, al rispetto delle leggi e Regolamenti vigenti in materia inclusi, ma non limitati al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “**GDPR**”).

#### **ART. 11. DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata dal personale ospitato.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale contraente delle Parti, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ART. 12. DIVISIBILITA'**

Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente Accordo sia ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non influirà in alcun modo sull'applicazione di qualsiasi altra clausola del presente Accordo e le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire la clausola inapplicabile con termini analoghi.

#### **ART. 13. USO DEL NOME E/O LOGO DELLE PARTI**

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il logo e/o qualsiasi altro segno distintivo dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

#### **ART. 14. COMUNICAZIONI**

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata alle Parti secondo la modalità ritenuta più consona (e.g. lettera raccomandata A/R, PEC, posta elettronica ordinaria, o consegnata a mano) agli indirizzi e recapiti di seguito riportati.

per IOV  
via Gattamelata n. 64, 35128 Padova  
[protocollo.iov@pecveneto.it](mailto:protocollo.iov@pecveneto.it)



**per la Collaborazione Scientifica e di Ricerca**

dott.ssa Arcangela De Nicolo  
[arcangela.denicolo@iov.veneto.it](mailto:arcangela.denicolo@iov.veneto.it)  
Direzione Scientifica  
[direzionescientifica@iov.veneto.it](mailto:direzionescientifica@iov.veneto.it)

**per gli aspetti legali**

[affari.legali@iov.veneto.it](mailto:affari.legali@iov.veneto.it)

**per gli aspetti amministrativi**

[affari.generali@iov.veneto.it](mailto:affari.generali@iov.veneto.it)

**per INT**

via Venezian n. 1, 20133 Milano

**per la Collaborazione Scientifica e di Ricerca**

dott. Paolo Radice  
[paolo.radice@istitutotumori.mi.it](mailto:paolo.radice@istitutotumori.mi.it);  
Direzione Scientifica  
[direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it](mailto:direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it)

**per gli aspetti legali**

s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) - s.c. Affari Generali e Legali  
[segreteria.TTO@istitutotumori.mi.it](mailto:segreteria.TTO@istitutotumori.mi.it)

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

**ART. 15. DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001**

Ciascuna delle Parti dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto. IOV dichiara nello specifico di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Fondazione, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: [http://www.istitutotumori.mi.it/upload\\_files/CodiceEticoComportamentale.pdf](http://www.istitutotumori.mi.it/upload_files/CodiceEticoComportamentale.pdf) e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

Altresì l'INT dichiara nello specifico di aver preso visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottato dallo IOV, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.ioveneto.it> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

Le Parti altresì si impegnano ad osservare le prescrizioni e gli obblighi contenuti nei suddetti Modelli Organizzativi e Codici Etici.

L'inosservanza di una delle Parti degli impegni testé assunti legittimerà una risoluzione immediata dal presente Accordo della Parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata A/R, contenente la contestazione degli addebiti di responsabilità e con la quale dichiararsi di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti fino alla risoluzione del presente Accordo.

Le Parti dichiarano di non aver mai subito sanzioni né di avere a loro carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad informare l'altra Parte in ordine ad ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione del presente accordo e di eventuali successive proroghe.

#### **ART. 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo è sottoposto alla vigente legge italiana. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere tra di esse relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro della Parte convenuta (art. 19 c.p.c.) con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

#### **ART. 17. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, con oneri a carico del soggetto richiedente ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale da IOV.

Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare informatico e viene approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, come aggiunto dall'art. 6 D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012 n. 22.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova,

**Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS**  
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giorgio Roberti

---

**per presa visione ed accettazione**

il REFERENTE SCIENTIFICO

dott.ssa Arcangela De Nicolo

---

Milano,

**Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Stefano Manfredi

---

**per presa visione ed accettazione**

il REFERENTE SCIENTIFICO

dott. Paolo Radice \_\_\_\_\_